

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO STIPULATO

L'anno DUEMILAVENTISEI (2026), addì del mese di ... nella sede del Consorzio in via G. Plana 22 di Alessandria;

PREMESSO che questo Ente, con determinazione dirigenziale n. ha proceduto all'assunzione del Sig. Edoardo Ricagni con decorrenza dal 02/05/2026;

RICHIAMATI:

- il D. lgs. n. 165/2001; - il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto consortile;
- i CC.NN.LL. vigenti per il personale dipendente delle Funzioni Locali e in particolare l'art. 24 del CCNL 23 febbraio 2026;
- il vigente Regolamento consortile sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

fra le seguenti parti:

- Ing. Maurizio Fasciolo in qualità di Direttore pro tempore del Consorzio di Bacino alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti soliti urbani, ai sensi degli artt. 107, c. 3, lett. c) ed e), e 109, c. 2, del Tuel, che agisce ed interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto del Consorzio;
- il Dott. Edoardo Ricagni nato a Alessandria il 05/10/1994 cf. RCGDRD94R05A182U residente a Torino in Corso Agnelli n. 34 di seguito indicata con "il dipendente";

ritenuto che sussista l'esigenza di formalizzare e precisare i termini del rapporto contrattuale di lavoro tra questo Ente e il dipendente;

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto di lavoro:

ART. 1

Tipologia e durata del rapporto di lavoro

1. Il dipendente è assunto a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 02/05/2026 con profilo professionale di "Direttore".
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, di cui agli atti nelle premesse.

ART. 2
Inquadramento del dipendente

1. Il dipendente è contrattualmente inquadrato nell'Area degli istruttori direttivi di cui all'art. 12 del CCNL 22 novembre 2022, con profilo professionale di Direttore livello professionale dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
2. Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito come, in via esemplificativa, specificate nell'allegato A al CCNL 16 novembre 2022, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta. Il dipendente è tenuto a svolgere comunque le mansioni equivalenti nell'ambito dell'Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali, senza che occorra apportare modifiche al presente contratto.
3. Le eventuali variazioni al profilo professionale all'interno della Area di appartenenza e le eventuali modificazioni alle mansioni di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

ART. 3
Trattamento economico

1. Al dipendente viene attribuito il seguente trattamento economico annuo lordo, corrispondente all'Area di inquadramento della dipendente, ai sensi del CCNL 23 febbraio 2026:

retribuzione tabellare	€ 25.114,11
Indennità vacanza contrattuale	€ 251,16
Indennità di comparto	€ 435,96
13' mensilità	€ 2.113,77

Il trattamento economico sarà aggiornato in base ai nuovi CCNL nelle more in essi contenuti. Competono inoltre, ove spettanti, gli altri emolumenti retributivi fondamentali ed accessori previsti dalla legge o dal CCNL.

2. Per quanto riguarda ferie e festività – assenze retribuite – assenze e trattamento di malattia – aspettative – trattamento di infortunio e malattie dovute a causa di servizio – formazione - mensa – buono pasto si fa riferimento al vigente C.C.N.L. per i dipendenti del comparto "Funzioni Locali".
3. La retribuzione è corrisposta al dipendente applicando le disposizioni contrattuali e legislative vigenti.
4. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali è determinata in base alle vigenti disposizioni di legge. Ai fini del trattamento di fine rapporto trova applicazione la normativa relativa agli Enti Pubblici. Il dipendente è altresì iscritto all'Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro.

ART. 4
Periodo di prova

Il dipendente assunto in servizio a tempo pieno e indeterminato è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi.

ART. 5
Sede di lavoro

1. La sede del lavoro è presso il Consorzio di Bacino Alessandrino Via G. Plana 22 Alessandria.
2. Il dipendente si rende disponibile a svolgere servizio anche presso altre sedi a seguito di convenzioni o di altre forme di accordo per l'utilizzo in forma congiunta del personale o nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni e servizi, senza che occorra apportare modifiche al presente contratto.

ART. 6
Diritti e doveri del dipendente

1. Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro del comparto Funzioni Locali, dai regolamenti dell'ente. In particolare, si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio (Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza triennio 2026–2028, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio <https://www.consorziorsu.al.it/it-it/home> – Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Codice Disciplinare e Codice di Comportamento, adottato dal Consorzio. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei citati codici potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2. Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, né che sussistono cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, od in altre cause di incompatibilità all'impiego presso l'Ente. Nel caso di violazione alle disposizioni sull'incompatibilità saranno applicate le sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
3. Il dipendente sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:
 - ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall'ente;
 - a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati.
 - al rispetto delle norme antinfortunistiche ed all'uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall'amministrazione;
 - a trattare i dati personali necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, in qualità di incaricato al trattamento, secondo le istruzioni e direttive allo stesso impartite;
 - ad utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'amministrazione comunale con la necessaria diligenza.

Art. 7

Divieto di pantouflage

Al Dott. Edoardo Ricagni si applica la disciplina prevista dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/2001.

Art. 8

Incarichi extra istituzionali

Il neoassunto con rapporto di lavoro a tempo pieno, non può esercitare altre prestazioni di lavoro. Tutte le attività e gli incarichi eventuali dovranno essere svolti al di fuori del normale orario d'ufficio, previa autorizzazione da parte dell'Ente, rilasciata a seguito di valutazione dell'impegno richiesto e delle modalità di svolgimento, avendo anche riguardo all'insorgenza di eventuali conflitti d'interesse con le specifiche funzioni svolte dall'interessato o dalla sua struttura di assegnazione.

Art. 9

Tutela dei dati personali

Il Consorzio garantisce al dipendente, il quale acconsente, che il trattamento dei propri dati personali, derivanti dal rapporto di lavoro in atto, sarà svolto nel rispetto del Regolamento 2016/679/Ce.

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dirigente è autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy.

È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.

Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto.

Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio al Consorzio

Art. 10

Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile, per le parti applicabili ai dipendenti degli Enti Locali, alle leggi vigenti sui rapporti di pubblico impiego, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto vigenti nel periodo di validità del presente contratto nonché alle norme regolamentari interne del Consorzio.

Art. 11

Sottoscrizione del contratto

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere ed incondizionata accettazione.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Alessandria

IL DIRETTORE

Maurizio Fasciolo

IL DIPENDENTE

.....

Il dipendente dichiara di aver preso visione e conoscenza dell'informativa allegata al presente contratto individuale, circa le modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio ex art. 37 4, comma 1, dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore del 16.09.2021.

In particolare, il citato Accordo stabilisce quanto segue:

- all'art. 4, comma 1: «All'atto della firma del contratto individuale di "assunzione", l'amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al "Fondo" disciplinate dal presente accordo, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. Nell'ambito di tale informativa, sono altresì indicati i link al sito web del "Fondo" ove è possibile consultare le informazioni previste, all'atto dell'adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web di cui al comma 3. Dell'informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di "assunzione". Il "Fondo" collabora con le amministrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni, della informativa di cui al presente comma e della modulistica di cui al comma 3»;
- all'art. 6, in merito al diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso:
 1. L'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza doverne indicare il motivo.

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell'adesione ai sensi dell'art. 4, comma 7.
3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione al "Fondo", mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il "Fondo" rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura web conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.
4. Il "Fondo", entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all'amministrazione, le somme eventualmente da questi versate.
5. Entro il 10 del mese, il "Fondo" comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all'art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.

Firma _____